

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

COMUNE DI COLLECCHIO  
(Provincia di Parma)



N. ATTO 60 ANNO 2022

SEDUTA DEL 21/12/2022 ORE 17:30

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2023/2025 (ART. 151 DEL D.LGS. N. 267/2000 E ART. 10, D.LGS. N. 118/2011)**

**ADUNANZA DI PRIMA CONVOCAZIONE  
SEDUTA PUBBLICA ORDINARIA**

L'anno DUEMILAVENTIDUE il giorno VENTUNO del mese di DICEMBRE alle ore 17:30 nella Sala delle adunanze Consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, vengono oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

Consigliere	Pres	Ass.	Consigliere	Pres	Ass.
AMADASI ELISA	X		GUERCI COSTANZA	X	
CASELLI PATRIZIA	X		LA MARCHINA PAOLO	X	
CIVETTA WALTER		X	LAMIO MONIA	X	
COMANI MICHELA	X		LEVATI CHIARA	X	
DALLAVALLE ROBERTO	X		LEVATI ELENA	X	
DELMONTE MARCO	X		MEROSINI ANDREA		X
DODI GIAN CARLO	X		MORA NICCOLO'	X	
FEDELE FRANCESCANTONIO		X	VERGIATI TOMMASO		X
GALLI MARISTELLA	X		<b>Totale presenti</b>	<b>13</b>	
			<b>Totale assenti</b>		<b>4</b>

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Stefanini che provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, Il Presidente del Consiglio Comunale Paolo La Marchina assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

Nomina scrutatori i Consiglieri: =====  
Assessore esterno DOTT. PIETRALUNGA WILLIAM: presente

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2023/2025 (ART. 151 DEL D.LGS. N. 267/2000 E ART. 10, D.LGS. N. 118/2011)**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**PREMESSO** che il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

- all'articolo 151, comma 1, prevede che gli enti locali *"deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni"*.
- all'articolo 162, comma 1, prevede che *"Gli enti locali deliberano annualmente Il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni"*;

**VISTO** il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42 e recante *"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi"*, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

**RICHIAMATI:**

- l'articolo 11, comma 14, del d.Lgs. n. 118/2011, il quale dispone che a decorrere dal 2016 gli enti *"adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria"*;
- le istruzioni pubblicate da Arconet sul sito istituzionale ad oggetto: *Adempimenti per l'entrata a regime della riforma contabile prevista dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nell'esercizio 2016*, in cui viene precisato, che *"Dal 2016 è soppressa la distinzione tra il bilancio annuale e il bilancio pluriennale e viene meno l'obbligo di predisporre bilanci e rendiconto secondo un doppio schema (conoscitivo e autorizzatorio)"*;

**VISTO** inoltre l'articolo 10 del d.Lgs. n. 118/2011, in base al quale *"Il bilancio di previsione finanziario è almeno triennale, ha carattere autorizzatorio ed è aggiornato annualmente in occasione della sua approvazione. Le previsioni di entrata e di spesa sono elaborate distintamente per ciascun esercizio, in coerenza con i documenti di programmazione dell'ente, restando esclusa ogni quantificazione basata sul criterio della spesa storica incrementale"*;

**RICORDATO CHE**, ai sensi del citato articolo 151, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, le previsioni di bilancio sono formulate sulla base delle linee strategiche e degli indirizzi contenuti nel Documento Unico di Programmazione, osservando altresì i principi contabili generali e applicati;

**PREMESSO** che l'Italia è interessata dall'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del virus COVID-19, epidemia che sta colpendo duramente il Paese sia sotto il profilo sanitario che sotto il profilo economico;

**RICHIAMATE:**

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 77 del 12.07.2022, con la quale è stato deliberato lo schema del Documento Unico di Programmazione 2023/2025 ai fini della presentazione al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 170, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 29.07.2022 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione 2023/2025 presentato dalla Giunta;
- la deliberazione n. 140 del 15.11.2022 esecutiva ai sensi di legge, con la quale la Giunta Comunale ha disposto la presentazione della nota di aggiornamento al DUP 2023/2025, nella quale si tiene conto degli eventi e del quadro normativo sopravvenuti e degli indirizzi forniti dal Consiglio Comunale con la citata deliberazione;

**RICHIAMATA** la propria deliberazione n. 141 del 15.11.2022 con la quale è stata deliberata l'approvazione dello schema del Bilancio di Previsione finanziario 2023/2025 (art. 11 D.Lgs. 188/2011);

**DATO ATTO CHE** in data 29.11.2022 si è provveduto a presentare in Consiglio Comunale, ai sensi dell'articolo 170, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e in conformità a quanto disposto dal principio contabile applicato della programmazione all. 4/1 al d.Lgs. n. 118/2011, gli schemi del Bilancio di Previsione unitamente al Documento Unico di Programmazione per il periodo 2023/2025, ai fini della sua approvazione contestuale all'approvazione del bilancio di previsione;

**RILEVATO CHE**, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del d.Lgs. n. 118/2011 al bilancio di previsione risultano allegati i seguenti documenti:

- a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione, Allegato A6);
- b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione, Allegato B);
- c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione, Allegato C);
- d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento, Allegato D);
- e) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione, Allegato E), presente ma non valorizzato in quanto la casistica non sussiste;
- f) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione, Allegato F), presente ma non valorizzato in quanto la casistica non sussiste;
- g) la nota integrativa al bilancio, Allegato M);
- h) la relazione del collegio dei revisori dei conti, Allegato T);

**CHE**, ai sensi dell'art. 172 del Tuel, ... "al bilancio di previsione sono allegati i documenti previsti dall'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, e i seguenti documenti:

- a) l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni e dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Tali documenti contabili sono allegati al bilancio di previsione qualora non integralmente pubblicati nei siti internet indicati nell'elenco; Allegato L)
- b) la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con la quale i comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie - ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457, che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie; con la stessa deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato, Allegato S);
- c) le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;
- d) la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia, Allegato G);
- e) il prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e obiettivo programmatico del patto di stabilità interno ...."

**CONSIDERATO CHE** il DDL Legge di Bilancio 2023 risulta ancora in corso di approvazione ed, allo stato attuale, non è possibile prevederne il contenuto in modo definitivo;

**CHE** le incertezze legate non solo al contesto emergenziale e agli effetti economici derivanti dalla crisi energetica, ma anche alle modifiche connesse alle fonti di entrata degli enti locali rendono più che mai complesso affrontare la prossima manovra di bilancio;

**CHE**, pertanto, l'approvato schema Bilancio di Previsione finanziario 2023/2025 è stato definito con l'attuale quadro normativo vigente, lasciando invariate le previsioni di gettito, ipotizzando un aumento dei costi legati all'energia ed al gas rispetto al 2019, ma con importi ridotti rispetto all'annualità 2022 e nessuna entrata dallo Stato per contenerne gli effetti;

**VISTI** gli schemi di bilancio per il 2022 aggiornati al DM 22 agosto 2022 così come pubblicati sul sito della Ragioneria generale dello Stato del Ministero delle economie e delle finanze;

**TENUTO CONTO CHE**, dal 2021, in caso di applicazione al bilancio di previsione dell'avanzo presunto accantonato o vincolato, vi è l'obbligo di allegare al prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione presunto gli allegati a/1 "ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE ACCANTONATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO" e a/2 "ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO" approvati con l'undicesimo decreto correttivo dell'armonizzazione contabile;

**VISTO** il prospetto relativo all'avanzo di amministrazione presunto relativo all'esercizio 2022 e ritenuto di applicare al bilancio di previsione 2023/2025, sezione 2023, un avanzo presunto di complessivi € 286.000,00 di cui 150.000,00 quale avanzo vincolato per ristrutturazione Villa Alinovi e per 136.000,00 avanzo accantonato per rinnovi contrattuali dipendenti;

**RITENUTO** pertanto necessario, avendo l'ente applicato una quota di avanzo presunto vincolato come sopra riportato, allegare al bilancio di previsione 2023/2025 l'allegato a/2 sopra riportato;

**ATTESO** che lo schema di bilancio è stato predisposto anche consultando i vari responsabili di Settore chiamati a verificare, con il Responsabile Settore Affari Finanziari e tributi, se gli obiettivi che la Giunta intende perseguire nel triennio 2023/2025 siano compatibili con le risorse che si intende loro attribuire;

**DATO ATTO** che con la presente deliberazione si dà atto della non esistenza di aree e dei fabbricati destinati alla residenza ed alle attività produttive e terziarie, a norma dell'art. 172, lettera c) D. Lgs 267 del 18/8/2000, come da dichiarazione del responsabile del settore urbanistica del 18.11.2021, che si allega alla presente allegato S);

**TENUTO CONTO** che le previsioni di Bilancio relative al gettito IMU, al Fondo di solidarietà Comunale nonché i trasferimenti statali, sono state effettuate in base all'impianto normativo attualmente vigente, al gettito realizzato nell'anno precedente nonché a quanto evidenziato dal Ministero dell'Interno nell'apposito sito internet;

**CONSIDERATO** che, per garantire l'erogazione dei propri servizi e l'equilibrio di parte corrente del bilancio di previsione 2023/2025, a normativa vigente, è stato necessario riconfermare le aliquote Imu di cui all'art. 1, comma 738 della Legge 27 Dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) e l'aliquota e la soglia di esenzione dell'addizionale comunale all'Irpef relative al 2022 come si evince dalla Delibera di Consiglio Comunale nr. 60 del 28.12.2021;

**RICHIAMATE:**

- l'art. 1, comma 169, della legge 296/2006 che ha introdotto un principio generale di ultrattività delle delibere di approvazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali, fino a diversa decisione dell'ente, senza che ciò implichi l'applicazione dei minimi di legge.
- Risoluzione 8/DF del 21.09.2021 del Dipartimento delle finanze ha ribadito altresì che vi è la conferma automatica della maggiorazione dell'aliquota IMU ai sensi dell'art. 1, comma 755, della legge 160/2019.

**VISTO** il combinato dell'art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, (Legge finanziaria 2002), sostitutivo del comma 16 dell'art. 53 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Legge finanziaria 2001) e dell'art. 1, comma 169 della Legge 296/2006 (finanziaria 2007), che dispongono: 1) il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 2) dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 3) in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

**CONFERMATE** pertanto ed in applicazione del principio generale previsto dall'art. 1, comma 169, della legge 296/2006:

- le aliquote IMU per il 2023
- le aliquote dell'addizionale comunale all'Irpef per il 2023;

**CHE** il progetto di bilancio è stato redatto nell'osservanza delle disposizioni vigenti in materia e che, in particolare, le previsioni relative alle entrate tributarie, ai contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri Enti Pubblici, alle entrate extratributarie, ai trasferimenti di capitale e riscossione di crediti, nonché le previsioni di spesa corrente sono state stanziare nell'importo necessario a soddisfare le esigenze connesse al funzionamento dell'ente e all'erogazione dei pubblici servizi, mentre le spese per investimenti sono state allocate per l'attuazione dei programmi che l'Amministrazione Comunale intende realizzare;

**CHE** i Comuni di Collecchio, Felino, Montechiarugolo, Sala Baganza e Traversetolo con le rispettive deliberazioni consiliari:

- n. 61 del 06/11/2008 (Collecchio);
- n. 83 del 03/11/2008 (Felino);
- n. 66 del 04/11/2008 (Montechiarugolo);
- n. 61 del 05/11/2008 (Sala Baganza);
- n. 74 del 28/10/2008 (Traversetolo);

hanno deciso di costituire Unione di Comuni ed hanno approvato lo Statuto e lo schema di atto costitutivo dell'Unione Pedemontana Parmense ed in data 16 dicembre 2008 è stato sottoscritto da tutti i Sindaci l'Atto Costitutivo dell'Unione;

**TENUTO CONTO** che le funzioni attualmente trasferite all'Unione Pedemontana Parmense da tutti i comuni aderenti alla stessa sono le seguenti:

- Polizia Locale e notificazione degli atti;
- Sportello Unico Attività Produttive e sismica;
- Protezione Civile;
- Sistemi Informatici Associati;
- Gestione in forma associata delle acquisizioni di forniture, servizi e lavori mediante costituzione della Centrale Unica di Committenza;
- Organizzazione unitaria del servizio di gestione del personale
- gestione associata dei servizi sociali mediante l'azienda consortile pedemontana sociale,
- nucleo monocratico di valutazione della performance
- funzione dell'organo di revisione
- la gestione unificata del servizio di brokeraggio assicurativo e della gestione del contratto di brokeraggio
- la gestione associata dei servizi di anticorruzione e trasparenza
- funzioni relative ai servizi turistici

**CHE** Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) ha previsto risorse dedicate alla transizione digitale a finanziamento di interventi per le infrastrutture digitali e la connettività a banda ultra larga e di obiettivi volti a trasformare e innovare la Pubblica Amministrazione (PA) in chiave digitale;

**CHE** si è provveduto a stanziare le somme in entrata ed in uscita in base alle domande di finanziamento ad oggi presentate in detta materia, come meglio dettagliato in nota integrativa;

**CHE** come sopra definito la funzione informatica è stata conferita in Unione e pertanto, in conformità ad accordo attuativo fra Unione e Comuni, questi ultimi dovranno trasferire all'Unione i contributi ricevuti in quanto le spese per l'attivazione dei diversi servizi sono state sostenute;

**CONSIDERATO** inoltre in merito alla Tariffa rifiuti:

- che con delibera di C.C. 58 della seduta odierna, è stato approvato l'atto di indirizzo per il passaggio, dall'anno 2023, dal regime di Tassa sui Rifiuti (TARI) al regime di Tariffa rifiuti avente natura corrispettiva (TCP), ai sensi dell'art. 1, comma 668, legge 147/2013, rinviando ad una successiva delibera consiliare l'approvazione del relativo Regolamento per la disciplina della Tariffa rifiuti.
- che l'art 3, comma 5-quinquies del DL 228/2021 (cosiddetto "Milleproroghe") prevede che a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno, slegando pertanto il termine di approvazione di Regolamento e quello di approvazione delle tariffe rifiuti corrispettiva dal termine fissato per l'approvazione dei bilanci di previsione;
- che si provvederà ad approvare il Regolamento della tariffa rifiuti avente natura corrispettiva e, a seguito della predisposizione da parte di ATERSIR del Piano economico-finanziario 2023-2026 secondo il nuovo

metodo tariffario rifiuti (MTR2) definito da ARERA deliberazione 363/2021, si approverà la delibera di approvazione delle tariffe 2023;

- che nell'attesa della definizione del PEF da parte di ATERSIR e della approvazione del regolamento TCP, lo schema di Bilancio di Previsione 2023/2025 contiene già le principali novità derivanti dal passaggio a tariffa corrispettiva; e quindi nel Bilancio del Comune restano solo le entrate da recupero evasione derivanti dagli accertamenti TARI fino al 2022 e altre entrate come quelle del MIUR che saranno poi versate al gestore, al netto dei costi sostenuti dal Comune (costi per servizio di supporto all'attività di recupero evasione Tari);
- che non è stato previsto un fondo per agevolazioni/sconti sociali, è stata per contro prevista la somma di € 11.000 come quota di immobili comunali;
- che solo a seguito della definizione del PEF da parte di ATERSIR e la conseguente delibera di approvazione delle tariffe 2023, si potrà eventualmente procedere ad adeguare, in sede di prima variazione di Bilancio, le previsioni di entrata e di spesa derivanti dalla nuova gestione della tariffa rifiuti corrispettiva e della gestione dell'attività di accertamento Tari annualità pregresse;

**DATO INOLTRE ATTO CHE** in tema di canone unico:

- che le previsioni di bilancio 2023 del canone unico sono state formulate in base all'andamento del primo anno ordinario di applicazione (2022) e sulla base delle novità normative intervenute rispetto alla originaria Legge 160/2019, in particolare nel rispetto dei commi 831 (cavi e condutture) e 831 bis (servizi di pubblica utilità e reti di infrastrutture di comunicazione elettronica) disposte rispettivamente dal DL 146/2021 e dal DL 77/2021;

**VERIFICATO** inoltre che la previsione relativa alle indennità di carica degli amministratori comunali è stata definita con riferimento alla Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di bilancio 2022), l'art. 1, commi 583-587 che ridetermina le indennità di funzione spettanti agli amministratori locali con decorrenza 1° gennaio 2022;

**VISTA** la deliberazione di Giunta Comunale n. 155 del 06.12.2022 con la quale si è preso atto delle tariffe dei servizi a domanda individuale per l'anno 2023 e la relativa percentuale di copertura dei servizi determinata nella misura del 64,98%;

**RICHIAMATA**, inoltre, la deliberazione di Giunta Comunale n. 118 del 11.10.2022, esecutiva ai sensi e per gli effetti di legge, con cui è stato adottato lo schema di programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2023/2025 ed il Piano Biennale degli acquisti di beni e servizi 2023/2024, ai sensi dell'art.5 comma 5 del Decreto 16 gennaio 2018, n.14;

**VISTO**, pertanto, l'allegato elenco annuale 2023 e schema di programma triennale 2023/2025

**PRESO ATTO CHE** i sopracitati schemi sono stati inseriti nello schema della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2023/2025;

**VERIFICATO**, altresì, che la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2023/2025, il cui schema è stato approvato con delibera di Giunta nr. 140 del 15.11.2022 ed è in approvazione nella seduta odierna con delibera di Consiglio;

**VISTA** la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle vigenti disposizioni allegata al rendiconto dell'esercizio 2021, quale parte integrante ed allegata alla presente alla lettera G);

**VISTO** l'articolo 1, commi da 707 a 734 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i quali disciplinano i vincoli di finanza pubblica (pareggio di bilancio);

**RICHIAMATA** a tal proposito la Legge 145/2018 che ha definitivamente disapplicato i vincoli di finanza pubblica, ovvero l'obbligo di garantire un saldo non negativo tra entrate dei primi cinque titoli e le spese dei primi tre titoli, senza considerare l'avanzo/disavanzo applicati, gli accantonamenti ed il Fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa finanziato da debito;

In particolare il comma 821 della L. 145/2018 stabilisce che gli enti si trovano in pareggio qualora garantiscano un risultato di competenza non negativo, desunto dal prospetto degli equilibri a rendiconto;

**RICHIAMATO** il DM 1° agosto 2019 di aggiornamento dei principi contabili, con il quale vengono recepite le modifiche apportate dal richiamato comma 821, modificando, tra le altre cose, il prospetto degli equilibri a previsione ed a rendiconto ed introducendo tre distinti saldi: il risultato di competenza, gli equilibri di bilancio e gli equilibri complessivi;

**PRESO ATTO** pertanto, che nella presente fase di previsione, in base alle regole del principio contabile All. 4/2 e dell'art. 162, comma 6, del Tuel il Bilancio di previsione deve rispettare il pareggio finanziario complessivo e l'equilibrio economico finanziario;

**VISTO** inoltre l'articolo 1, comma 737, della legge n. 208/2015, il quale dal 2017 è consentito ai comuni di applicare il 100% dei proventi derivanti dall'attività edilizia e relative sanzioni per il finanziamento delle spese correnti di:

- manutenzione del verde pubblico;
- manutenzione delle strade;
- manutenzione del patrimonio;
- progettazione delle opere pubbliche;

**RICHIAMATO** altresì l'art. 460 della L. 232/2016, così come modificato dall'art. 1-bis legge n. 172 del 2017, ... "a decorrere dal 1.01.2018, i proventi dei titoli abitativi edilizi e delle sanzioni ... sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione ed alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano.."

**CONSIDERATO CHE** con il bilancio di previsione 2023/2025 ci si avvale di questa facoltà:

- per l'anno 2023 per € 300.000,00
- per l'anno 2024 per € 320.000,00
- per l'anno 2025 per € 320.000,00;

**RICHIAMATA** altresì l'art. 1, comma 443 della L. 228/2012, l'art. 56-bis, comma 11 del DL 69/2013 e l'[art.7, comma 5, del d.l.78/2015](#) che prevedono la destinazione del 10% dei proventi derivanti dall'alienazione di beni immobili all'estinzione anticipata dei mutui;

**RICHIAMATO** a tal fine il piano delle alienazione (Allegato Q) inserito nell'approvanda Nota di Aggiornamento al Dup 2023/2025;

**CHE** si è ritenuto di destinare, come previsto dalle normative sopracitate, il 10% dei proventi da alienazione, in quanto obbligatoriamente destinati all'estinzione anticipata del debito dell'Ente, alla missione 50 (debito pubblico) programma 02 (quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari) e prevista al titolo quarto della spesa (Rimborso prestiti), come dettagliato nell'allegato Equilibri;

Tenuto conto che il prospetto relativo all'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali e quello relativo alle spese per funzioni delegate dalle regioni per il triennio 2023/2025, quali prospetti dello schema di bilancio di previsione, sono entrambi a zero;

**CONSIDERATO CHE** tra le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 196/2009, sono compresi anche gli enti locali, che pertanto rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione dei tagli alle spese;

**ATTESO CHE** la Corte costituzionale, in riferimento alle disposizioni in oggetto, ha stabilito che:

- i vincoli contenuti nell'articolo 6, commi 3, 7, 8, 9, 12, 13 e 14 *"possono considerarsi rispettosi dell'autonomia delle Regioni e degli enti locali quando stabiliscono un «limite complessivo, che lascia agli enti stessi ampia libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa»"* (sentenze n. 181/2011 e n. 139/2012);
- *"La previsione contenuta nel comma 20 dell'art. 6, inoltre, nello stabilire che le disposizioni di tale articolo «non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della*

*finanza pubblica», va intesa nel senso che le norme impugnate non operano in via diretta, ma solo come disposizioni di principio, anche in riferimento agli enti locali e agli altri enti e organismi che fanno capo agli ordinamenti regionali" (sentenza n. 139/2012);*

**VISTA** la deliberazione della Corte dei conti – Sezione autonomie n. 26/SEZAUT/2013 del 20 dicembre 2013, con la quale sono state fornite indicazioni in merito all'applicazione delle norme taglia spese alle autonomie locali;

**VISTO** il prospetto inserito nella Nota integrativa di cui all'allegato M) con il quale sono stati:

- individuati i limiti di spesa per l'anno 2023;
- rideterminati i limiti di spesa per l'anno 2023 alla luce dei principi sanciti dalla Corte Costituzionale con sentenze n. 181/2011 e n. 139/2012, e dalla Corte dei conti – Sezione autonomie con delibera n. 26/SEZAUT/2013 al fine di conseguire i medesimi obiettivi di spesa prefissati riallocando le risorse tra i diversi ambiti di spesa;

**RICHIAMATI:**

- l'articolo 3, comma 56, della legge n. 244/2007, il quale impone agli enti locali di fissare nel bilancio di previsione il limite di spesa per l'affidamento degli incarichi di collaborazione;
- l'articolo 14, comma 1, del decreto legge n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), il quale prevede che le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca il cui importo superi il 4,2% della spesa di personale (come risultante dal conto annuale del personale 2012), ovvero l'1,4% se la spesa sia superiore a 5 milioni di euro;
- l'articolo 14, comma 2, del decreto legge n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), il quale prevede che le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi di collaborazione coordinata e continuativa il cui importo superi il 4,5% della spesa di personale (come risultante dal conto annuale del personale 2012), ovvero l'1,1% se la spesa sia superiore a 5 milioni di euro;

**CONSTATATO:**

- che ai sensi dell'art. 3, comma 55, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, "gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio a norma dell'art. 42, comma 2, del d.lgs n. 267/2000";
- che ai sensi del comma 56 dello stesso articolo il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo degli enti territoriali;
- che nell'allegato N) al presente atto è riportato l'elenco degli incarichi esterni, che prevede di conferire negli esercizi 2023/2025, con indicazione della relativa spesa ammontante ad € 284.500 per l'esercizio 2023;
- che, a norma e per gli effetti delle menzionate disposizioni, deve intendersi limite di spesa massimo per l'esercizio 2023;

**TENUTO CONTO CHE**

- il Piano Triennale dei fabbisogni di personale del Comune di Collecchio, per il triennio 2023/2025 è in corso di definizione, qualora quanto approvato e non eseguito del Piano Triennale 2022/2024-stralcio anno 2022, redatto ai sensi di legge, approvato con Deliberazione G.C. 107 del 20.09.2022 positivamente certificato dai revisori con parere n. 100 del 19.09.2022, verrà previsto nell'annualità 2023 dell'approvando PTPF 2023/2025 ed inserito, come previsto dalla normativa vigente, nel PIAO;
- è in linea con l'attuale pianificazione pluriennale delle attività e delle performance e di quanto indicato nei documenti di programmazione economico-finanziaria, ed in particolare nel DUP Allegato al Bilancio pluriennale 2023/2025 in corso di approvazione, e tiene conto di tutte le attuali disposizioni normative in materia di assunzioni, di vincoli in materia di spesa di personale, e delle cifre che sono state complessivamente destinate alla spesa di personale negli appositi Allegati al presente Bilancio 2023/2025, in corso di approvazione. La previsione annuale e pluriennale è coerente con le esigenze finanziarie espresse nell'atto di programmazione del fabbisogno;

**TENUTO CONTO** che le previsioni relative alle spese correnti sono state formulate sulla base:

- dei contratti in essere (mutui, personale, utenze, altri contratti di servizio quali gestione dei rifiuti, pulizie, illuminazione pubblica, ecc.);
- degli obiettivi individuati dalle linee di mandato e dalla loro declinazione in obiettivi strategici ed operativi che hanno determinato le richieste di spesa avanzate dai responsabili;
- dai vincoli posti dall'ente e dal Governo;



**VERIFICATO** che in relazione al complesso quadro normativo che sta alla base della costruzione del bilancio di previsione per l'esercizio 2023 e allo scopo di dare coerenza alle previsioni di bilancio nell'allegato M ("nota integrativa") sono indicati i riferimenti di costruzione del bilancio 2023;

**CONSIDERATO** che il fondo di riserva iscritto nello schema di bilancio rientra tra il limite minimo e massimo stabilito dall'art. 166 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni ;

**VISTO** il Piano delle alienazioni 2023, lo schema di programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici per il triennio 2023/2025 il programma biennale di acquisti e servizi, che si allegano al presente atto, allegato O), allegato P) ed Allegato Q);

**VERIFICATO** che copia degli schemi dei suddetti documenti sono stati messi a disposizione dei consiglieri comunali nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dal regolamento comunale di contabilità vigente;

**RITENUTO** di provvedere in merito procedendo alla votazione dei singoli emendamenti che hanno ottenuto i pareri favorevoli, come previsto dall'art. 16 del vigente regolamento di contabilità;

**PRESO ATTO**, infine, di approvare il presente bilancio di previsione 2023/2025 ai sensi della normativa attualmente vigente;

**ACQUISITO** agli atti il parere favorevole:

- del responsabile del servizio finanziario, in ordine alla verifica della veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, ai sensi dell'art. 153, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000;
- dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del d.Lgs. n. 267/2000 per il bilancio di previsione 2022/2024 e sugli specifici emendamenti, come in precedenza indicato;

**Alle ore 20.07 rientra il Consigliere Fedele per cui il numero dei presenti sale a 14.**

Il Presidente del Consiglio La Marchina passa la parola all'Ass.re Pietralunga per l'illustrazione del punto all'ordine del giorno;

**UDITI** gli interventi: della Consiglieria Caselli, della Sindaca, di nuovo della Consiglieria Caselli, nuovamente della Sindaca e del Consigliere Delmonte;

**VISTI** i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile alla presente deliberazione rilasciati dal Responsabile del Settore Finanziario;

**VISTO** il d.Lgs. n. 267/2000;

**VISTO** il d.Lgs. n. 118/2011;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTO** il vigente Regolamento comunale di contabilità;

**Con n. 11 voti favorevoli e n. 3 voti contrari (Caselli, Fedele e Lamio) essendo assenti i Consiglieri Civetta, Merosini e Vergiati**

#### **DELIBERA**

1. di approvare, ai sensi dell'art. 174, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000 e degli articolo 10 e 11 del d.Lgs. n. 118/2011, il bilancio di previsione finanziario 2023/2025, redatto secondo lo schema all. 9 al d.Lgs. n. 118/2011, così come risulta dagli allegati A1-A2-A3-A4-A5-A6-A7, allegati B), C), D), E) F), G), H) I) alla presente deliberazione, come in premessa meglio dettagliati e quale parte integrante e sostanziale, di cui si riportano gli equilibri finali:

Tit	Descrizione	Comp.	Cassa	Tit	Descrizione	Comp.	Cassa
Fondo Cassa presunto inizio esercizio		0	2.214.166,63	Disavanzo di amministrazione			
Avanzo Presunto		286.000,00					
Fondo pluriennale vincolato		1.189.248,85					
I	Entrate tributarie	8.281.000,00	8.281.000,00	I	Spese correnti	15.210.861,20	14.883.161,20
II	Trasferimenti correnti	844.391,20	844.391,20	II	Spese in conto capitale	4.881.581,21	4.881.581,21
III	Entrate extratributarie	5.931.770,00	5.931.770,00	III	Spese per incremento di attività finanziarie	-	-
IV	Entrate in conto capitale	3.944.332,36	3.944.332,36				
	Entrate da riduzione di attività finanziarie	-	-				
ENTRATE FINALI		19.001.493,56	19.001.493,56	SPESE FINALI		20.092.442,41	19.764.742,41
VI	Accensione di prestiti	100.000,00	300.000,00	IV	Rimborso di prestiti	484.300,00	484.300,00
VII	Anticipazioni di tesoreria	4.812.509,57	4.766.645,35	V	Chiusura anticipazioni di tesoreria	4.812.509,57	4.812.509,57
IX	Entrate da servizi per conto di terzi	3.461.000,00	3.461.000,00	VII	Spese per servizi per conto di terzi	3.461.000,00	3.461.000,00
TOTALE TITOLI		27.375.003,13	27.375.003,13	TOTALE TITOLI		28.850.251,98	28.522.551,98
TOTALE ENTRATE		28.850.251,98	29.589.169,76	TOTALE SPESE		28.850.251,98	28.522.551,98
Fondo Cassa finale presunto			1.066.617,78				

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		2.214.166,63			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		88.700,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)		15.057.161,20	15.060.558,20	15.060.558,20
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti di cui: - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)		15.210.861,20	15.005.058,20	14.999.558,20
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari di cui per estinzione anticipata di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità	(-)		484.300,00 113.300,00 0,00	375.500,00 0,00 0,00	381.000,00 0,00 0,00
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>			<b>-549.300,00</b>	<b>-320.000,00</b>	<b>-320.000,00</b>
<b>ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b>					
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e per rimborso dei prestiti di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)		136.000,00 0,00	0,00 ---	0,00 ---
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)		413.300,00 113.300,00	320.000,00 0,00	320.000,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (**)</b>		<b>O=G+H+I-L+M</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
P) Utilizzo risultato di amministrazione per spese di investimento	(+)	150.000,00	---	---
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	1.100.548,85	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	4.044.332,36	2.790.000,00	3.150.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	413.300,00	320.000,00	320.000,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato	(-)	4.881.581,21 0,00	2.470.000,00 0,00	2.830.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b> <b>Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO FINALE</b> <b>W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

- di dare atto che il bilancio di previsione 2023/2025 garantisce il pareggio generale e rispetta gli equilibri finanziari di cui all'articolo 162, comma 6, del d.Lgs. n. 267/2000;
- Di dare atto che nell'allegato M) è riportata la Nota Integrativa al Bilancio di Previsione 2023/2025 contenente altresì i riferimenti per i termini di gestione del bilancio di previsione;
- Di confermare altresì lo schema di programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici per il triennio 2023/2025, allegato alla presente deliberazione (all. O);
- di confermare altresì il Piano della Alienazioni e Valorizzazioni immobiliari per l'esercizio 2023, allegato alla presente deliberazione (all. Q) ;
- di dare altresì atto che sono stati applicati alla parte corrente oneri di urbanizzazione, come consentito dalla normativa vigente;
- di dare atto che le previsioni di bilancio determinano una percentuale di copertura dei servizi a domanda individuale del 64,98% nel rispetto della deliberazione n. 155 del 06.12.2022;
- di proporre al Consiglio l'approvazione dell'elenco degli incarichi esterni che questa amministrazione intende conferire nell'esercizio 2023/2025 allegato alla presente deliberazione (all. N), a norma e per gli effetti delle disposizioni vigenti;
- di dare atto che le previsioni di spesa di personale assicurano la riduzione della spesa di personale prevista dall'articolo 1 comma 557 della legge n. 296/2006 e successive modificazioni
- di dare atto che nello schema di bilancio di previsione 2023/2025 approvato con questa deliberazione, sono previste e finanziate le quote di spesa a carico del Comune di Collecchio, per il trasferimento di funzioni e servizi all'Unione Pedemontana Parmense;
- di dare atto che la previsione di spesa relativa alle indennità di carica degli amministratori comunali è stata definita con riferimento alla Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di bilancio 2022), l'art. 1, commi 583-587;
- di dare atto che non risultano aree fabbricabili da destinarsi alla residenza e alle attività produttive e terziarie di cui alle Leggi 167/1962-865/1971-457/1978 che possano essere cedute in proprietà o in

diritto di superficie, facendo propria la dichiarazione del Responsabile del Settore Urbanistica, allegato alla presente deliberazione (all.S);

13. di dare atto che le previsioni di bilancio tengono conto delle tariffe relative ai servizi a domanda individuale riepilogate nella deliberazione di Giunta Comunale nr. 155 del 06.12.2022;
14. di dare atto che la previsione di spesa relativa al fondo crediti di dubbia esigibilità per le annualità 2023/2025 è nei limiti previsti dal principio applicato alla contabilità finanziaria n. 4/2 e come meglio dettagliato nella nota integrativa;
15. di inviare la presente deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, al tesoriere comunale, ai sensi dell'art. 216, comma 1 del d.Lgs. n. 267/2000;
16. di pubblicare sul sito internet i dati relativi al bilancio di previsione in forma sintetica, aggregata e semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014;
17. di trasmettere i dati del bilancio alla Banca dati della pubblica amministrazione (BDAP), ai sensi del DM 12 maggio 2016.

Contestualmente, attesa l'urgenza di provvedere per consentire il regolare funzionamento di servizi e uffici a decorrere dal 01/01/2022;

Visto l'art. 134 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

**Con n. 11 voti favorevoli e n. 3 voti contrari (Caselli, Fedele e Lamio) essendo assenti i Consiglieri Civetta, Merosini e Vergiati**

#### **D I C H I A R A**

il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

**Si dà atto che per quanto riguarda il contenuto degli interventi, si rimanda alla registrazione della seduta contenuta nel CD Rom conservato presso l'Ufficio Segreteria, e al file audio allegato alla presente delibera pubblicata sul sito internet del Comune.**

Letto, confermato e sottoscritto:

Il Presidente del Consiglio Comunale  
Paolo La Marchina

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Maria Stefanini